



Assicurazione Assistenza per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata

Contraente: Gen-Art Srl

NUMERI DI POLIZZA	Codice Agenzia	RAMO
400868821	174/00	Assistenza

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

Abitazione	La dimora abituale o non abituale dell'Assicurato situata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano, la cui Ubicazione è indicata in polizza.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione – (clienti GEN- ART che entrano in copertura)
Assicurazione	Il contratto che regola la copertura assicurativa a valere per gli utenti di GEN-ART
Assicuratore	Generali Italia
Contraente	Il soggetto che stipula la polizza in favore degli Assicurati – GEN-ART la quale, stipulando per conto altrui, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dagli Assicurati.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	La realizzazione del fatto che dà diritto al rimborso.
Periodo di efficacia del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Prestazioni	Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto delle Generali Italia S.p.A.
Rimborso	L'importo liquidato da Generali Italia al Contraente
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla garanzia Assistenza, il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della medesima Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI VALIDE TRA CONTRAENTE E GENERALI ITALIA

Articolo 1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di Generali Italia al pagamento dei premi scaduti¹.

Articolo 2 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 3 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione²

Articolo 4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 5 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga⁴ verso il responsabile dell'infortunio o malattia, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Articolo 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 7 Foro competente

Foro competente viene eletto quello di Roma.

Articolo 8 Riservatezza

Le parti sono obbligate vicendevolmente al vincolo di riservatezza per quanto concerne il contenuto della presente Assicurazione, nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni della stessa, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo imponga un obbligo di

¹ ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

² Ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile

³ Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

⁴ Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile

comunicazione.

Le parti, in conformità con le disposizioni delle leggi applicabili, si obbligano vicendevolmente ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza ed il corretto trattamento di tutte le informazioni e di tutti i dati acquisiti. Ciascuna delle parti si impegna inoltre a non utilizzare tali informazioni, dati o comunicazioni in alcun modo che possa causare danno all'altra Parte, né ad utilizzare tali informazioni per qualsivoglia scopo diverso da quello contemplato nella presente Assicurazione.

Quanto sopra non si applica a quelle informazioni, dati o conoscenze che siano già di pubblico dominio o di cui è ordinata la comunicazione per norma di legge.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo, la parte non inadempiente potrà risolvere la presente Assicurazione⁵, salvo il risarcimento dei danni e/o l'esercizio di ogni ulteriore azione presso le competenti sedi a tutela dei propri diritti.

L'obbligo di riservatezza disciplinato dal presente articolo è valido ed efficace sino ad un anno dal termine e/o cessazione dell'Assicurazione per qualsiasi causa.

Articolo 9 Protezione dei dati personali

Le parti, ognuna per quanto di competenza, effettueranno i trattamenti di dati personali oggetto della presente Assicurazione in qualità di autonomi Titolari nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile").

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.

Articolo 10 Codice etico. Principi etici nella conduzione dell'attività di impresa e anticorruzione

Il Contraente dichiara di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Generali Italia in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 e del Codice di Condotta pubblicati nel sito internet www.generali.it.

Ciascuna Parte si impegna a non commettere o permettere qualsiasi violazione di ogni legge anti-corruzione o di regolamenti ad esse applicabili. Tale obbligo si applica in particolare a illegittimi pagamenti a funzionari governativi, rappresentanti delle autorità pubbliche o loro soci, famiglie o amici intimi. Ciascuna Parte, pertanto, limitatamente alle attività di cui al presente contratto, si impegna a non offrire o a non dare a qualsiasi dipendente, rappresentante o terzi che agiscano per conto dell'altra Parte né ad accettare da alcun dipendente, rappresentante o terzi che agiscano per conto dell'altra Parte, qualsiasi regalo o beneficio, sia esso monetario o di altro genere, che il destinatario non è legalmente autorizzato a ricevere in forza della negoziazione, conclusione o esecuzione del presente accordo.

Le Parti devono darsi comunicazione tempestivamente a vicenda, se vengono a conoscenza o hanno specifico sospetto di qualsiasi corruzione relativa alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione del presente accordo.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce pertanto che ha adottato politiche e procedure sufficienti a garantire la conformità con la regolamentazione nazionale ad essa applicabile in materia di:

- (i) concussione e corruzione;
- (ii) reati societari
- (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro sporco e finanziamento;

⁵ Ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile

(iv) misure per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

L'inadempimento degli obblighi previsti in questa clausola, nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 ai fini dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente Accordo, costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c.

È fatto sempre salvo in ogni caso il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento completo dei danni. L'eventuale tolleranza dell'inadempimento di una Parte non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti all'altra Parte dalla presente clausola.

Articolo 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 12 Misure restrittive – Sanzioni internazionali (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente e l'Assicurato ne prendono atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 13 Segni distintivi e regole di utilizzo del marchio Generali

Generali Italia, per tutta la durata del presente Contratto, conferisce a GEN-ART che accetta, il diritto di utilizzare il nome, i marchi e i logo di titolarità del, o concessi in uso a Generali Italia nel proprio sito internet, unicamente per gli scopi e per ogni necessità connessi all'esecuzione del presente Contratto e secondo le modalità comunicate dalla stessa Generali. L'utilizzo di tali segni distintivi da parte di GEN-ART non dovrà in alcun modo ledere la reputazione di Generali Italia ovvero di altra società del Gruppo Generali.

A sua volta, GEN-ART, per tutta la durata del presente Contratto, conferisce a Generali Italia, che accetta, il diritto di utilizzare il nome, i marchi e i logo di titolarità del, o concessi in uso a GEN-ART nelle comunicazioni a carattere commerciale e promozionale realizzate da Generali Italia, incluso l'inserimento sul suo sito internet www.generali.it.

Articolo 14 Contrattazione specifica delle singole clausole

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 del Codice Civile.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE



SEZIONE 1 – CHE COSA È ASSICURATO

Articolo 1 INTERVENTI A PROTEZIONE DELL'ABITAZIONE

Questa polizza assicura i seguenti rischi dell'abitazione e della vita privata:

- a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- b) Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- c) Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- d) Invio di un vetraio per interventi di emergenza.

A) INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico dell'abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di tre ore di intervento.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

B) INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi e non danno luogo alla prestazione i seguenti eventi:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di tre ore di intervento per sinistro.

C) INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'abitazione.
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'abitazione la cui sicurezza non è più garantita.

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

D) INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell'abitazione la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera.

Che cosa non è assicurato

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di tre ore di intervento per sinistro.

Articolo 2 ALTRE PRESTAZIONI VITA PRIVATA

E) TRASFERIMENTO DI MOBILI

(Operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Se, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, si rende necessario il trasferimento degli oggetti dall'abitazione ad altro luogo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo per il quale è consentita la guida con patente B.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di 2 giorni per sinistro.

F) INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Se, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che hanno colpito l'abitazione, a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui all'Articolo "Invio di un vetraio" e/o "Invio di un fabbro", non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte e si rende necessaria la vigilanza dell'abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 12 ore per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di vigilanza.

G) SPESE D'ALBERGO

Se, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, l'abitazione dell'assicurato è danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro e per famiglia.

H) COLLABORATRICE FAMILIARE

Se, a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati necessitano di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinare le normali condizioni abitative, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare una collaboratrice familiare convenzionata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.

Articolo 3 INTERVENTI A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

I) CONSULENZA VETERINARIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico (cane e/o gatto), necessita di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.

J) RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO

Qualora l'animale domestico dell'Assicurato viene ritrovato ad almeno 50 Km dalla sua residenza e l'Assicurato non è in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo, classe economica, ferroviario, in prima classe) per consentirgli di raggiungere l'animale e di riportarlo al suo domicilio.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

La prestazione di cui sopra viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

K) SPESE DI PENSIONE DELL'ANIMALE DOMESTICO

Se a seguito di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato viene ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni e non gli è possibile affidare l'animale domestico ad un familiare o ad una persona di fiducia, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare una pensione per l'animale stesso.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un massimo di Euro 25,00 al giorno e comunque fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per anno.



SEZIONE 2 – CHE COSA NON È ASSICURATO?

Le prestazioni non sono comunque dovute:

-  In conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed altre calamità naturali;
-  In conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
-  In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
-  Determinati da dolo dell'Assicurato;
-  Causati da intervento di pubbliche Autorità.



SEZIONE 3 – CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), come specificato all'interno di ciascuna prestazione di assistenza.



SEZIONE 4 – DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



SEZIONE 5 – CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA LA SOCIETÀ?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia contattata tempestivamente la

Struttura Organizzativa di Europ per l'erogazione delle prestazioni assicurate. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



SEZIONE 6 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

L'assicurato per l'attivazione della propria copertura entra nella pagina web indicata nel coupon e segue le informazioni per la compilazione del form.

La copertura si attiva:

- il primo giorno del mese successivo per i coupon attivati entro il giorno 14 del mese corrente;
- il giorno 15 del mese successivo per i coupon attivati dal giorno 15 al giorno 31 del mese corrente.

La copertura resta valida per i 12 mesi successivi la data di attivazione, decorso tale termine cessa automaticamente.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 713 782
dall'estero al numero +39 0258 286 701

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

L'Assicurato all'atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza (N. **400868821**) e codice (**fascia tessera GVLO**);
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.